

PUBBLICATE DALL'ESMA LE GUIDELINES AGGIORNATE SULLA DIVULGAZIONE RITARDATA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 (MAR)

- ✓ All'esito della pubblica consultazione avviata il 15 luglio 2021 e conclusasi il successivo 27 agosto, l'**ESMA** (European Securities and Markets Authority) ha pubblicato lo scorso 5 gennaio 2022 l'aggiornamento delle guidelines sul ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate e sulle interazioni con la vigilanza prudenziale ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (MAR), contenute nel "**Final Report - Review of MAR Guidelines on delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision**" (consultabile, nella versione aggiornata, al seguente [link](#)).
- ✓ La revisione delle guidelines – che ha riguardato il contenuto del solo allegato II del Final Report – ha introdotto nuovi casi all'elenco degli interessi legittimi degli enti per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate con l'obiettivo di fornire chiarezza, rafforzare la certezza del diritto e promuovere la convergenza in materia di vigilanza, ed assistere gli enti nello svolgimento della loro valutazione del rispetto delle condizioni per ritardare le informazioni privilegiate conformemente al MAR.
- ✓ I nuovi orientamenti introducono, inoltre, chiarimenti sulla valutazione caso per caso da parte degli enti in merito al possesso da parte degli stessi di informazioni privilegiate in relazione alle decisioni del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) specifiche dell'ente ricevute dall'Autorità prudenziale competente, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali di secondo pilastro (P2R) e agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (P2G).
- ✓ Con i nuovi orientamenti, ESMA chiarisce in particolare che:
 - in caso di rimborsi, riduzioni e riacquisti di fondi propri soggetti ad autorizzazione di vigilanza, gli emittenti hanno un legittimo interesse a ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate fino a quando l'autorità prudenziale competente non avrà autorizzato le operazioni;
 - sussiste un legittimo interesse per l'ente a ritardare la divulgazione del progetto di decisione SREP comunicato informalmente a un ente, fino a quando tale decisione non diventi definitiva dopo il completamento del processo decisionale dell'autorità prudenziale competente;
 - per quanto riguarda il contenuto delle decisioni SREP, ci si aspetta che le informazioni relative ai P2R siano di regola considerate informazioni privilegiate e altamente *price sensitive*, mentre per quelle relative ai P2G è necessario valutarne la *price sensitivity* considerando anche l'entità della differenza tra il P2G dell'ente e il livello di capitale, se si prevede che sia necessaria una reazione aziendale per soddisfare il P2G e la tempistica pertinente per avviarlo e completarlo. Situazioni in cui sussiste la *price sensitivity* ricorrono, ad esempio, quando: (i) la differenza tra il P2G e il livello di capitale dell'ente non è marginale ed è suscettibile di comportare una reazione importante da parte dell'ente, come un aumento di capitale; e (ii) il P2G dell'istituzione non è in linea con le aspettative del mercato, quindi ci si può aspettare un impatto sui prezzi.
- ✓ Alla pubblicazione del Final Report revisionato farà seguito la procedura di traduzione e le guidelines aggiornate **saranno applicabile decorsi due mesi dalla data in cui sarà pubblicato il testo tradotto del documento.**

